

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1793 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di gelatina e di collagene nonché di materie prime trattate per tali prodotti provenienti da Taiwan****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione ⁽³⁾ contiene gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui figurano la gelatina e il collagene.
- (2) Per quanto riguarda la gelatina e il collagene l'allegato I, parte III, del regolamento (UE) 2016/759 suddivide in quattro categorie le specie dalle quali sono ricavati la gelatina e il collagene. Tale divisione figura altresì nel medesimo allegato, parte V, per quanto riguarda le materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene. Nelle suddette parti Taiwan non figura nell'elenco per le importazioni di gelatina o di collagene derivati dal pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da piuma, né per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o collagene.
- (3) Taiwan soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco per le importazioni nell'Unione di tale gelatina e collagene e per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o il collagene di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco pertinente di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/759.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759.
- (5) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni dopo la data di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/759, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GUL 126 del 14.5.2016, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

a) nella parte III, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Gelatina e collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO	PAESE/TERRITORIO
TW	Taiwan»

b) nella parte V, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Materie prime trattate ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO	PAESE/TERRITORIO
TW	Taiwan»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNKER